

## **Disposizioni a tutela di Imprese, Lavoratori e Famiglie introdotte dal D.L. 17/03/2020 “Decreto Cura Italia”**

Attraverso l’emanazione del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” agli artt. da 13 a 17, il governo aveva già adottato una serie di misure atte a contrastare la diffusione del virus e favorire il contenimento degli effetti negativi sul tessuto economico nazionale.

Tali interventi hanno in una prima fase avuto ad oggetto la semplificazione e l’allargamento dell’accesso agli **ammortizzatori sociali** per le aziende operanti nelle cosiddette “Zone rosse”, maggiormente interessate al contagio da COVID-2019. La tutela veniva inoltre estesa, oltre che alle zone suesposte, anche alle Regioni interessate dall’emergenza epidemiologica: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Successivamente, a seguito della diffusione del contagio in altre zone dell’Italia e dell’emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un decreto (DPCM 11 marzo 2020) contenente l’obbligo di chiusura di attività di ristorazione e commerciali, ad esclusione di alcune categorie di prima necessità espressamente previste, le misure di tutela economica alle aziende, già previste con il precedente Decreto, sono state allargate all’intero territorio nazionale attraverso il **D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”)**

Di seguito si espone una breve analisi delle principali misure introdotte a sostegno dei lavoratori, delle famiglie, delle imprese e dei professionisti:

- 1. CIGO e assegno ordinario a carico del FIS per le aziende operanti su tutto il territorio nazionale (Art. 19 D. L. n. 18 del 17 marzo /2020)
- 2. CIGO per le aziende operanti su tutto il territorio nazionale che si trovano già in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Art. 20 D. L. n. 18 del 17/03/2020)
- 3. Assegno Ordinario FIS per le aziende operanti su tutto il territorio nazionale che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (Art. 21 D. L. n. 18 del 17/03/2020)
- 4. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per le aziende operanti nelle “Zone Rosse” (Art. 15 D. L. 2 marzo 2020 n.9)
- 5. Cassa Integrazione in Deroga per le aziende operanti nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (Art. 17 D. L. 2 marzo 2020 n.9)
- 6. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per le aziende operanti su tutto il territorio nazionale (Art. 22 D. L. n. 18 del 17/03/2020)

## **1. CIGO e Assegno ordinario a carico del FIS per le aziende operanti su tutto il territorio nazionale**

### **Tipologia aziende ammesse alla CIGO:**

Aziende operanti nei seguenti settori:

- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

### **Tipologia aziende ammesse all'assegno Ordinario del FIS:**

- Aziende iscritte al FIS con più di 5 dipendenti operanti in settori per i quali non sono stati stipulati accordi per la creazione di fondi bilaterali e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO E CIGS

## Criteria e condizioni per accedere al trattamento

<b>Dislocazione geografica dell'azienda</b>	Aziende operanti su tutto il territorio nazionale
<b>Intervento attivabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria "semplificata"</li> <li>• Assegno Ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale</li> <li>• Assegno Ordinario a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali</li> <li>• Assegno Ordinario a carico dei Fondi di Solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige</li> </ul>
<b>Causale</b>	"Emergenza COVID-19 nazionale"
<b>Modifiche alla disciplina ordinaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Allungamento dei termini per la presentazione della domanda<sup>1</sup></b> Entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa</li> <li>• <b>NO limitazione di cui all'art. 29 comma 4 D.Lgs 148/2015 per l'assegno ordinario del FIS<sup>2</sup></b></li> <li>• <b>I periodi di integrazione salariale concessi non sono conteggiati ai fini della durata complessive massime ordinariamente previste dal D.Lgs 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste</b></li> <li>• <b>No limite di 1/3 delle ore totali lavorabili</b></li> <li>• <b>No obbligo di informazione e consultazione sindacale</b> nei modi e termini previsti dal D. Lgs. 148/2015 <u>L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva</u></li> <li>• <b>No anzianità lavorativa di almeno 90 giorni</b> per dipendente</li> <li>• <b>No contribuzione aggiuntiva</b> per i periodi di fruizione delle misure</li> </ul>
<b>Durata massima trattamento</b>	9 settimane Per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020
<b>Modalità di presentazione e della domanda e documentazione da allegare</b>	Le aziende richiedenti il trattamento non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento o alla non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Non è necessario quindi allegare alla domanda la relazione tecnica, ma soltanto l'elenco dei lavoratori beneficiari
<b>Altre condizioni</b>	I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020  La domanda potrà essere presentata anche da aziende che hanno già una domanda o un'autorizzazione in corso per altra causale. Il periodo concesso con causale Emergenza Covid-19 nazionale prevarrà sulle precedenti autorizzazioni ed eventuali domande non ancora definite saranno annullate d'ufficio
<b>Modalità di pagamento INPS</b>	Oltre al conguaglio su UNIEMENS, pagamento diretto al lavoratore, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa

<sup>1</sup> Normativa ordinaria: Non oltre i 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

<sup>2</sup> "In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso."

## **2. CIGO per le aziende operanti su tutto il territorio nazionale che si trovano già in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria**

### **Tipologia aziende ammesse alla misura:**

Aziende operanti nei settori coperti da CIGO (vedi punto 1) che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in corso un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

### **Criteri e condizioni per accedere al trattamento:**

<b>Dislocazione geografica dell'azienda</b>	Aziende operanti su tutto il territorio nazionale
<b>Intervento attivabile</b>	<b>Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Vedi punto 1)</b> Previa sospensione del trattamento in corso di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria  La concessione della CIGO può anche riguardare i medesimi lavoratori destinatari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro
<b>Modifiche alla disciplina ordinaria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>I periodi di integrazione salariale concessi non sono conteggiati ai fini della durata complessive massime</b> ordinariamente previste dal D.Lgs 148/2015</li><li>• <b>No contribuzione aggiuntiva</b> per i periodi di fruizione delle misure</li><li>• <b>No termini procedurali di consultazione sindacale e presentazione delle istanze</b> di cui agli artt. 24 e 15 del D.Lgs 148/2015</li></ul>
<b>Durata massima trattamento</b>	9 settimane

### **3. Assegno Ordinario FIS per le aziende operanti su tutto il territorio nazionale che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso**

#### **Tipologia aziende ammesse alla misura:**

Aziende aderenti al FIS (vedi punto 1) che abbiano in corso un assegno di solidarietà

#### **Criteri e condizioni per accedere al trattamento:**

<b>Dislocazione geografica dell'azienda</b>	Aziende operanti su tutto il territorio nazionale
<b>Intervento attivabile</b>	<p><b>Assegno Ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale</b></p> <p>La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.</p> <p>La concessione dell'assegno ordinario può anche riguardare i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro</p>
<b>Modifiche alla disciplina ordinaria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini della durata complessive massime</b> ordinariamente previste dal D. Lgs 148/2015</li><li>• <b>No contribuzione aggiuntiva</b> per i periodi di fruizione delle misure</li></ul>
<b>Durata massima trattamento</b>	9 settimane

## **4. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per le aziende operanti nelle “Zone Rosse”**

### **Tipologia aziende ammesse alla CIG in deroga:**

Aziende, comprese quelle agricole, della pesca e del terzo settore, che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria, né nell'ambito del Fondo di Integrazione Salariale – FIS (vedi punto 1)

### **Criteri e condizioni per accedere al trattamento:**

<b>Dislocazione geografica dell'azienda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• “Zone rosse” di cui all'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020</li><li>• Aziende aventi unità produttive al di fuori della “zona rossa”, in riferimento ai lavoratori residenti nei predetti comuni e impossibilitati a prestare attività lavorativa</li></ul>
<b>Intervento attivabile</b>	Cassa Integrazione Guadagni In Deroga
<b>Durata massima trattamento</b>	3 mesi
<b>Condizioni</b>	<p>I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>Necessario accordo con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative</p>
<b>Procedura</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I trattamenti sono concessi con decreti delle Regioni interessate</li><li>2. Presentazione della domanda esclusivamente alle Regioni interessate</li><li>3. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps che provvede all'erogazione</li><li>4. L'Inps eroga le prestazioni <b>esclusivamente mediante pagamento diretto</b> ai lavoratori. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR41”</li></ol>

## **5. Cassa Integrazione in Deroga per le aziende operanti nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna**

### **Tipologia aziende ammesse alla CIG in deroga:**

Aziende, comprese quelle agricole, della pesca e del terzo settore, che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria, né nell'ambito del Fondo di Integrazione Salariale – FIS (vedi punto 1)

### **Criteri e condizioni per accedere al trattamento:**

<b>Dislocazione geografica dell'azienda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aziende aventi unità produttive nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna</li><li>• Aziende che non hanno sede legale o unità produttiva in tali regioni in riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati nei predetti territori e impossibilitati a prestare attività lavorativa</li></ul>
<b>Intervento attivabile</b>	Cassa Integrazione Guadagni In Deroga
<b>Durata massima trattamento</b>	1 mese
<b>Condizioni</b>	<p>I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>Il trattamento non sarà erogato a pioggia ma unicamente per i casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni.</p> <p>Necessario accordo con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative</p>
<b>Procedura</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I trattamenti sono concessi con decreti delle Regioni interessate</li><li>2. Presentazione della domanda esclusivamente alle Regioni interessate</li><li>3. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps che provvede all'erogazione</li><li>4. L'Inps eroga le prestazioni <b>esclusivamente mediante pagamento diretto</b> ai lavoratori. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR41"</li></ol>

## 6. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per le aziende operanti su tutto il territorio nazionale

### Tipologia aziende ammesse alla CIG in deroga:

Aziende, comprese quelle agricole, della pesca e del terzo settore, che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria, né nell'ambito del Fondo di Integrazione Salariale – FIS (vedi punto 1)

### Criteri e condizioni per accedere al trattamento:

<b>Dislocazione geografica dell'azienda</b>	Aziende operanti su tutto il territorio nazionale
<b>Intervento attivabile</b>	Cassa Integrazione Guadagni In Deroga
<b>Durata massima trattamento</b>	9 settimane
<b>Modifiche alla disciplina ordinaria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>No requisito minimi di anzianità lavorativa</b></li><li>• <b>No contribuzione aggiuntiva</b> per i periodi di fruizione delle misure</li><li>• <b>No riduzione in percentuale della misura</b> in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga</li></ul>
<b>Condizioni</b>	<p>I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>Per le <b>aziende con più di 5 dipendenti</b> è richiesto un <b>accordo con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative</b> che può essere concluso anche per via telematica</p> <p>Esclusivamente <b>pagamento diretto</b> da parte dell'INPS</p>
<b>Procedura</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I trattamenti sono concessi con decreti delle Regioni interessate</li><li>2. Presentazione della domanda esclusivamente alle Regioni interessate</li><li>3. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps che provvede all'erogazione</li><li>4. L'Inps eroga le prestazioni <b>esclusivamente mediante pagamento diretto</b> ai lavoratori. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR41"</li></ol>

## ***1. Congedi per dipendenti pubblici e privati***

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato avranno diritto a fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni per l'accudimento dei figli di età non superiore a 12 anni. Per tali giorni di congedo è prevista una indennità pari al 50% della retribuzione. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001 fruiti durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche saranno convertiti in tale forma di congedo e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Il congedo di cui al presente punto è altresì fruibile dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che non vi siano all'interno del nucleo familiare altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo si applica anche ai genitori che abbiano figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni di età, ma senza corresponsione di indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

## ***2. Bonus Baby-sitting***

E' prevista la possibilità di fruire, in alternativa al congedo di cui al punto 1., della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Il bonus verrà erogato tramite il libretto famiglia di cui all'art. 54-bis, Legge 24 aprile 2017 n. 50.

Il beneficio potrà altresì essere riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero di beneficiari.

Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico o privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, il bonus baby-sitting è elevato nella misura di euro 1.000.

## ***3. Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo***

E' previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo agli artt. 4,5 e 24 della legge 223/91 siano sospese le procedure già avviate e pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Durante lo stesso periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dai rapporti di lavoro per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

## ***4. Estensione durata permessi retribuiti per disabili ex Legge 104/1992***

I permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3 della L. 104/1992 sono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Al personale sanitario i permessi saranno riconosciuti compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN e del comparto sanità impegnati nell'emergenza COVID-19.

## ***5. Equiparazione del periodo trascorso in quarantena alla disciplina della malattia***

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena ed inviarlo al datore di lavoro al fine di consentirne il corretto trattamento.

Fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici o privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenterà apposita domanda agli istituti previdenziali, sono a carico dello Stato.

## ***6. Equiparazione ad infortunio per i casi di infezione da COVID-19 in occasione del lavoro e per il periodo da quarantena o di permanenza domiciliare***

Sia nel settore pubblico che privato, nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la tutela dell'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.

## ***7. Premio ai lavoratori dipendenti che prestano servizio nel mese di marzo 2020***

Ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, verrà erogato un premio pari ad euro 100,00 e che non concorre alla formazione del reddito. L'importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nel mese nella propria sede di lavoro. I datori di lavoro riconosceranno in via automatica il premio unitamente alle retribuzioni corrisposte nel mese di aprile e comunque entro i termini del conguaglio di fine anno. Il premio verrà recuperato dai sostituti d'imposta tramite l'istituto della compensazione.

## ***8. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa***

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo a carico dell'INPS pari ad euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito.

Tale disposizione esclude i professionisti iscritti agli ordini professionali e che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate.

## ***9. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO***

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, comprendente il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione Separata INPS e non titolari di pensione, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo a carico dell'INPS pari ad euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito.

Tale disposizione esclude i professionisti iscritti agli ordini professionali e che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate.

### **10. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**

Ai lavoratori dipendenti stagionali operanti nel settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità a carico dell'INPS pari ad euro 600,00 per il mese di marzo che non concorre alla formazione del reddito.

### **11. Indennità lavoratori del settore agricolo**

Agli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate di effettivo lavoro nell'anno 2019 è riconosciuta un'indennità a carico dell'INPS pari ad euro 600,00 per il mese di marzo che non concorre alla formazione del reddito.

### **12. Indennità lavoratori dello spettacolo**

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione né di pensione, è riconosciuta un'indennità a carico dell'INPS pari ad euro 600,00 per il mese di marzo che non concorre alla formazione del reddito.

### **13. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le attività maggiormente danneggiate dall'emergenza sanitaria**

Già attraverso l'emanazione del Decreto n. 9 del 2 marzo 2020 era stata prevista la sospensione, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti di ritenute alla fonte e degli adempimenti e versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei confronti di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.

Attraverso il Decreto "Cura Italia", la sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, si applicano anche ai seguenti soggetti:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Per i medesimi soggetti sono altresì sospesi i termini di versamento relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza l'applicazione di interessi e sanzioni. Nel caso in cui i versamenti siano stati già effettuati non sarà possibile richiedere il rimborso.

#### ***14. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi***

E' introdotta la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, per tutti i soggetti che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l'applicazione di sanzioni.

Sono altresì sospesi i versamenti da autoliquidazione scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato e che abbiano avuto nel periodo di imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro. Le sospensioni riguardano le ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali che operano in qualità di sostituti d'imposta, l'IVA, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione in oggetto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Restano comunque ferme le disposizioni relative alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.

Per i soggetti, infine, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

### ***15. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro***

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

### ***16. Credito d'imposta per botteghe e negozi***

Ai soggetti esercenti attività d'impresa e riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d'imposta non si applica agli esercenti "attività essenziali" (farmacie, parafarmacie, supermercati ecc) di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

### ***17. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione***

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo da 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accettazione esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Sono inoltre differiti i termini per il versamento relativo alla cd. "Rottamazione-ter", ed il termine per il cd. "Saldo e stralcio" di cui all'art. 1, comma 180 della L. n. 145/2018.